

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2023, n. 43-7214

Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020.



Seduta N° 377

Adunanza 12 LUGLIO 2023

Il giorno 12 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 13:55 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Chiara CAUCINO - Marco GABUSI - Matteo MARNATI

DGR 43-7214/2023/XI

OGGETTO:

Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio del 2 dicembre 2021 disciplina il sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

in particolare, gli articoli 12 e 13 e l'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 definiscono un regime di condizionalità rafforzato rispetto alla precedente programmazione, che si articola in tre ambiti principali: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni; sanità pubblica e salute degli animali e delle piante; benessere degli animali. All'interno di tali ambiti (o zone) di condizionalità, sono compresi criteri di gestione obbligatori (CGO) in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, stabiliti da direttive e regolamenti comunitari vigenti nell'ordinamento nazionale, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che disciplina il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, ha abrogato il corrispondente regolamento (UE) n. 1306/2013 della precedente programmazione, stabilendo tuttavia all'articolo 104, secondo comma, lettera a), punto iv che esso continua ad applicarsi, in particolare, per quanto concerne il regime di condizionalità applicabile ai beneficiari di determinati

aiuti unionali;

il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 modifica i regolamenti (UE) 1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli), 1151/2012 (regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), 251/2014 (definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati) e 228/2013 (misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione);

il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, con riferimento alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

la Commissione europea ha approvato con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

la Regione Piemonte ha adottato il Complemento di sviluppo rurale (CSR) con deliberazione della Giunta regionale n.17-6532 del 20 febbraio 2023;

Preso atto che:

il decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, pubblicato il 15 maggio 2023 nella serie generale n. 112 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, disciplina ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 il regime di condizionalità rafforzata e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci e al benessere animale e stabilisce all'articolo 1, comma 2, che le nuove regole di condizionalità, riferite alle superfici di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto, si applicano ai beneficiari:

- di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali a valere su programmazioni precedenti che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027;

in conformità all'articolo 104 del regolamento (UE) 2021/2116, il suddetto decreto ministeriale n. 147385/2023 specifica inoltre all'articolo 6, comma 1, che le disposizioni in materia di condizionalità definite dal decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 ai sensi del citato regolamento (UE) 1306/2013 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari:

- di pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- di pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;

il suddetto decreto ministeriale n. 147385/2023 conferma all'articolo 5, comma 1, come il precedente decreto ministeriale n. 2588/2020 all'articolo 23, comma 1, la facoltà delle Regioni e Province Autonome di specificare con propri provvedimenti gli impegni applicabili a livello territoriale.

Ritenuto, pertanto, opportuno specificare ulteriormente gli impegni applicabili al territorio regionale piemontese per i quali il suddetto Decreto prevede tale facoltà.

Richiamato che il regime di condizionalità comprende un insieme di regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che si applicano all'attività agricola e si articolano in criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, le regole di condizionalità riferite al regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilite in ultimo dalla D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020 in attuazione del decreto ministeriale n. 2588/2020, necessitano, inoltre, di alcuni aggiornamenti con particolare riferimento agli stati qualitativi delle acque in funzione dei quali viene determinata l'ampiezza delle fasce inerbite richieste dalla BCAA1 lungo i corpi idrici monitorati, al fine di:

- delineare il regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023;
- ridefinire il regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, con contestuale revoca della DGR n. 13-1620 del 3 luglio 2020.

Dato atto che, come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione Agricoltura e Cibo, le bozze di lavoro relative al nuovo regime di condizionalità sono state inviate ai competenti Settori regionali, all'ARPEA, alle principali Organizzazioni professionali agricole e - ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 147385/2023 - al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

A) di approvare, quali regole basilari, per il territorio della Regione Piemonte, in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, da applicarsi all'attività agricola per il rispetto di criteri di gestione obbligatori e per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali:

- il regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con contestuale revoca

della DGR n. 13-1620 del 3 luglio 2020;

- l'elenco dei corpi idrici lungo i quali è richiesta la presenza di fasce tampone inerbite, con l'indicazione delle larghezze di tali fasce, determinate in base agli stati qualitativi delle acque secondo i criteri stabiliti rispettivamente dal decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e dal decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013), di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

B) di dare mandato alla Direzione Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, di approvare eventuali modifiche e integrazioni tecniche agli allegati del presente atto;

C) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni da tale data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7214-2023-All_1-Alleg_1_DGR_condizionalita_2023_Reg_2115_(6-7-2023).odt 

2. DGR-7214-2023-All_2-Alleg_2_DGR_Condizionalita_2023_Reg_1306_(6-7-2023).odt 

DGR-7214-2023-All_3-Alleg_3_DGR_condizionalita_2023__fasce_inerbite_(5-7-2023).ods

3. 

(omissis)

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONDIZIONALITA' RAFFORZATA
ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115
(articoli 12 e 13 e allegato III)
e del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

ZONA DI CONDIZIONALITA' I
CLIMA E AMBIENTE

TEMA PRINCIPALE I.I
CAMBIAMENTI CLIMATICI (MITIGAZIONE E ADATTAMENTO)

- BCAA 1** MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI SULLA BASE DI UN PERCENTUALE DI PRATI PERMANENTI IN RELAZIONE ALLA SUPERFICIE AGRICOLA A LIVELLO NAZIONALE RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO 2018. DIMINUZIONE MASSIMA DEL 5% RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO.
- BCAA 2** PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE
- BCAA 3** DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE, SE NON PER MOTIVI DI SALUTE DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE I.II
ACQUA

- CGO 1** DIRETTIVA 2000/60/CE, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI ACQUE
- CGO 2** DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- BCAA 4** INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

TEMA PRINCIPALE I.III

SUOLO

- BCAA 5** GESTIONE DELLA LAVORAZIONE DEL TERRENO PER RIDURRE I RISCHI DI DEGRADO ED EROSIONE DEL SUOLO, TENENDO ANCHE CONTO DEL GRADIENTE DELLA PENDENZA
- BCAA 6** COPERTURA MINIMA DEL SUOLO PER EVITARE DI LASCIARE NUDO IL SUOLO NEI PERIODI PIÙ SENSIBILI
- BCAA 7** ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI, A ECCEZIONE DELLE COLTURE SOMMERSE

TEMA PRINCIPALE I.IV

BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

- CGO 3** DIRETTIVA 2009/147/CE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- CGO 4** DIRETTIVA 92/43/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
- BCAA 8** A) PERCENTUALE MINIMA DELLA SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA A SUPERFICI O ELEMENTI NON PRODUTTIVI
B) MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
C) DIVIETO DI POTARE LE SIEPI E GLI ALBERI NELLA STAGIONE DELLA RIPRODUZIONE E DELLA NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI
- BCAA 9** DIVIETO DI CONVERSIONE O ARATURA DEI PRATI PERMANENTI INDICATI COME PRATI PERMANENTI SENSIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE NEI SITI DI NATURA 2000.

ZONA DI CONDIZIONALITA' II

SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE II.I

SICUREZZA ALIMENTARE

- CGO 5** REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
- CGO 6** – DIRETTIVA 96/22/CE, CONCERNENTE IL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE II.II
PRODOTTI FITOSANITARI

- CGO 7** REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009, RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- CGO 8** DIRETTIVA 2009/128/CE, CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA AI FINI DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

ZONA DI CONDIZIONALITA' III
BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE III.I
BENESSERE DEGLI ANIMALI

- CGO 9** DIRETTIVA 2008/119/CE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- CGO 10** DIRETTIVA 2008/120/CE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
- CGO 11** DIRETTIVA 98/58/CE, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

PREMESSA

Il regime di condizionalità comprende un insieme di regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che si applicano all'attività agricola e si articolano in criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il quadro normativo nazionale in tema di condizionalità è stato delineato in ultimo dal decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, pubblicato il 15/5/2023 nella serie generale n. 112 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 (articoli 12 e 13 e allegato III), il citato decreto ministeriale definisce un regime di condizionalità rafforzato rispetto agli anni precedenti, che si applica ai beneficiari:

- di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici/UBA a norma degli artt. 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali a valere su programmazioni precedenti, che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027

Il quadro normativo nazionale in tema di condizionalità viene dettagliato, laddove necessario, dalle Regioni e Province autonome con propri provvedimenti. Di seguito si riportano le regole di condizionalità rafforzata applicabili ai beneficiari sopra indicati, come stabilite dal citato decreto ministeriale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 , con le relative specificazioni regionali.

ZONA DI CONDIZIONALITA' I CLIMA E AMBIENTE

TEMA PRINCIPALE I.I CAMBIAMENTI CLIMATICI

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.

Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. Medicago spp.) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, come definite nel Piano Strategico Nazionale ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023:

ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma stabilisce che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire

in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

Tuttavia, se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Inoltre, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 3,5%.

Il rapporto è calcolato a livello nazionale.

Definizione del rapporto di riferimento

Al fine di stabilire la quota di riferimento per l'anno 2018, si considerano le seguenti superfici:

1. "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115;
2. "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115.

Calcolo annuale del rapporto PP/SAT

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SICG) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115, attraverso le informazioni contenute all'interno del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), istituito ai sensi dell'articolo 3 del DM del 20 marzo 2015 n. 1922.

Regole di gestione delle opzioni di conversione dei PP ad altri usi

Autorizzazione per la conversione ad altri usi

Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un'autorizzazione dall'Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (come, ad esempio, la normativa paesaggistica, di tutela idro-geomorfologica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte.

Le modalità con le quali richiedere ed ottenere tale autorizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento dell'Organismo di Controllo e consistono nelle seguenti "Condizioni comuni":

- a. La richiesta dell'autorizzazione è obbligatoria;
- b. È richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico, che è collegato con il RPPG;
- c. L'autorizzazione è sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:
 - c.i. il rapporto annuale calcolato per l'anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
 - c.ii. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;

- d. Coloro i quali hanno ricevuto un'autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro "ordinario" con indicazione della superficie di conversione di PP;
- e. La richiesta di conversione di un Prato Permanente in altri usi comporta la procedura prevista dall'Organismo di controllo, unitamente alla dichiarazione da parte dell'agricoltore che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), dovrà ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente;
- f. L'iscrizione al registro ordinario scade dopo 3 anni dalla conversione.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione alla presente Norma.

In caso di violazione rilevata:

1. L'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione, e tale comportamento sarà considerato non conforme alla Norma con conseguente riduzione degli aiuti;
2. Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. L'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa;
4. Nel caso di mancato ripristino entro i tempi stabiliti, l'infrazione di condizionalità sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionata ai parametri della violazione;
5. L'iscrizione al registro prioritario scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata.

Prati permanenti in zone Natura 2000

Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell'OP competente per territorio (cfr. BCAA 9).

Gestione delle riduzioni del rapporto annuale rispetto a quello di riferimento

Superamento della soglia di allerta (3,5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. Il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione nel corso dei precedenti cinque anni.

Al termine della campagna, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);

b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel “registro ordinario”, per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Il mancato rispetto dell’obbligo di ripristino impartito è considerato un’infrazione di condizionalità per la presente Norma.

Superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l’applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell’anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L’obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

Titolarietà dell’obbligo di ripristino

Qualsiasi obbligo di ripristino è associato all’appezzamento e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023:

ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all’interno:

- delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all’interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

- di altre aree umide e torbiere cartografate, al di fuori delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii., censite ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 64-11892:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/zone-umide-piemonte>

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, e al fine di mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Deroghe

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, la bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa nel caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario riconosciute dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

TEMA PRINCIPALE I.II ACQUA

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

Recepimento

➤ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni (articoli 96 e 144).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023:

- A. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

B. Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- contenuto percentuale in fosforo;
- quantità totale.

La registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna può essere sostituita dalla comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo e al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione).

CGO 2 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- > decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e s.m.i.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- > decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- > decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016, S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati;
- > decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24/6/2016, che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della

direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. 2° serie speciale Unione Europea n. 65 del 29/8/2016).

Recepimento regionale

- regolamento regionale n. 9/R del 18 ottobre 2002, "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002 – Suppl. ord. n.1) e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (B.U.R.P. n. 44 del 31 ottobre 2007) e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007, "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del d.lgs. 3/4/2006 n. 152" (B.U.R.P. n. 1 del 3 gennaio 2008) e s.m.i.;
- DGR n. 64-10874 del 23 febbraio 2009 "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.. Condizioni e modalita' per l'utilizzo agronomico del materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attivita' agricola" (B.U.R.P. n. 8 del 26 febbraio 2009, S.O. n.1).
- DGR n. 16-11713 del 6 luglio 2009 "Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R. Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica." (B.U.R.P. n. 27 del 9 luglio 2009)
- DGR n. 30-12335 del 12 ottobre 2009 "Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R ("Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"). (B.U. n. 43 del 29 ottobre 2009). Indicazioni operative per la redazione del Piano di utilizzazione agronomica." (B.U.R.P. n. 43 del 29 ottobre 2009)
- DGR n. 42-758 del 7 Ottobre 2010 "Disposizione attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n.10/R e s.m.i. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Indicazioni alle Province per le attivita' di controllo (art. 27). (B.U.R.P. n. 41 del 14 ottobre 2010)
- determinazione dirigenziale n. 59 del 21 marzo 2014: "D.G.R. 6 Luglio 2009, n. 16-11713. Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. Aggiornamento degli Allegati" (B.U.R.P. n. 23 del 5 giugno 2014, S.O. n.1)
- determinazione dirigenziale n. 1055 del 14/11/2016: " regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.10/R. Modalità operative per la definizione dei calendari invernali di sospensione dell'utilizzo agronomico di cui all'art. 25 comma 2." (B.U.R.P. n. 50 del 15 dicembre 2016, S.O. n.1)
- decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 gennaio 2020 n.1/R "Ulteriori Modifiche al regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007"

- determinazione dirigenziale n. 300 del 18 maggio 2020: "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. Indicazioni operative in merito alla procedura informatica "Comunicazione 10/R" per l'anno 2020. (B.U.R.P. n. 21 del 21 maggio 2020)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Le informazioni relative alle ZVN designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE sono consultabili sul Geoportale regionale tramite il servizio cartografico interattivo e nell'Anagrafe agricola con riferimento ai singoli terreni agricoli.

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, si applicano gli obblighi previsti dal regolamento 28/10/2007 n. 10/R e s.m.i. e individuati come rilevanti ai fini del CGO2, anche sulla base dei provvedimenti attuativi.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e dal Programma d'azione per le ZVN della Regione Piemonte, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno *a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in ZVN:*

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) e obblighi relativi all'utilizzazione agronomica e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione di:

- > quantità di azoto al campo annualmente gestita, calcolata in kg/anno in funzione del tipo di allevamento, dei capi di bestiame mediamente presenti in stalla nell'allevamento (c.d. "consistenza media") e di eventuali acquisizioni extra-aziendali. Per definire la consistenza media annua sono presi in esame il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza (anche giornalieri) dei capi dalle strutture di stabulazione, secondo quanto indicato all'Allegato A del regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i.
- > percentuale della SAU in conduzione ricadente in aree designate ZVN.

In particolare, il regolamento 28 ottobre 2007 n. 10/R prevede:

" il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorni, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare. La comunicazione ha validità annuale, e va trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo" (art. 3, comma 4)

"la comunicazione deve essere aggiornata: a) almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno, in caso di variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico; b) entro i 20 giorni successivi alla variazione, in caso di modifiche relative a specie allevata, tipologia di allevamento, orientamento produttivo o tipologia di stabulazione adottata". (art.3, comma 4 bis)

il Piano di Utilizzazione agronomica deve essere presentato, nei casi in cui è richiesto, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa. (art. 4 comma 1)

Di seguito vengono richiamate le norme riguardanti l'applicazione in Piemonte della direttiva nitrati (91/676/CEE), come definite dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R (B.U.R.P. n. 44 del 31/10/2007) e s.m.i., consultabile sul portale regionale ARIANNA sotto forma di testo coordinato:

(<http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?urnRegolamento=urn:nir:regione.piemonte:regolamento:2007-10-29;10>)

Viene inoltre specificata la rilevanza degli articoli del regolamento 10/R ai fini del regime di condizionalità, fermo restando che, ai sensi del DM n. 147385 del 9/3/2023, il CGO2 si applica esclusivamente alle aziende che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN). Come previsto dal regolamento 10/R, alcuni obblighi sono differenziati sulla base della classificazione delle aziende in funzione della percentuale di SAU in conduzione ricadente in ZVN.

Articoli del Regolamento regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Rilevanza degli articoli ai fini della condizionalità (CGO2), con riferimento alle aziende che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in ZVN (DM n. 147385 del 9/3/2023)
TITOLO I – NORME GENERALI	
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)	
Art. 2. (Definizioni)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 3. (Comunicazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 4. (Piano di utilizzazione agronomica)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 5. (Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
TITOLO II – ZONE <u>NON</u> DESIGNATE COME VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	
CAPO I – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI	
Sezione I - Criteri generali e divieti	
Art. 6. (Criteri generali di utilizzazione agronomica)	
Art. 7. (Divieti di utilizzazione dei letami)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 8. (Divieti di utilizzazione dei liquami)	Non rilevante ai fini del regime di

	condizionalità (CGO 2)
Sezione II - Trattamento e contenitori di stoccaggio	
Art. 9. (Trattamenti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 24 comma 1
Art. 10. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 24 comma 1
Art. 11. (Accumulo dei letami)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 24 comma 1
Art. 12. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 24 comma 1
Sezione III - Modalità di utilizzazione agronomica	
Art. 13. (Tecniche di distribuzione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 26, comma 5.
Art. 14. (Dosi di applicazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
CAPO II - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI	
Art. 15. (Ambito di applicazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 16. (Criteri generali di utilizzazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 17. (Divieti di utilizzazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 18. (Stoccaggio e trattamento)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 19. (Tecniche di distribuzione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 20. (Dosi di applicazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
TITOLO II BIS – UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO	

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 20 bis. (Criteri generali)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 ter. (Produzione del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 quater. (Adempimenti del produttore e utilizzatore del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
CAPO II – UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO	
Art. 20 quinquies. (Criteri generali di utilizzo agronomico del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 sexsies. (Caratteristiche e criteri di utilizzo agronomico del digestato agrozootecnico)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 septies. (Caratteristiche e criteri di utilizzo agronomico del digestato agroindustriale)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 octies. (Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 nonies. (Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
TITOLO III – PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE DESIGNATE COME VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	
Art. 21. (Disposizioni generali)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 22. (Divieti di utilizzazione dei letami e dei fertilizzanti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 23. (Divieti di utilizzazione dei liquami)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 24. (Stoccaggio, accumulo e trattamenti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 25. (Modalità di utilizzazione agronomica)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 26. (Dosi di applicazione dei fertilizzanti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE	

Art. 27. (Controlli)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 28. (Ulteriori controlli in zone vulnerabili)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 28 bis. (Stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 29. (Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 30. (Formazione e informazione degli agricoltori)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 31. (Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 32. (Norme transitorie)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 33. (Abrogazioni)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 34. (Entrata in vigore)	

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Ambito di applicazione


Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d’acqua, per una fascia di ampiezza pari a 5 metri definita “*fascia di rispetto*”;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può comprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “*fascia inerbita*”.

L’ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

La norma si applica a tutti i corsi d’acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una portata continua delle acque durante tutto l’anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all’adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l’allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell’acqua.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, la presente norma stabilisce i seguenti vincoli:

- a) *Divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d’acqua.*

Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una “fascia di rispetto” di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d’acqua. Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Piano d’azione dei Nitrati sia stabilita una larghezza superiore, per uno o più delle diverse categorie di fertilizzanti, quest’ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. L’eventuale inosservanza del divieto in questione, all’interno delle ZVN, viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 2. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Nella medesima fascia di rispetto è, altresì, proibito distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest’ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L’inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un’unica infrazione, nei casi in cui si sovrappone con quanto prescritto dal CGO 7.

- b) *Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.*

È vietata l’eliminazione della “fascia inerbita” presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. In caso di assenza, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime stabilite. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei decreti ministeriali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, a eccezione delle operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e compresi in una fascia inerbita (come sopra descritta) sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma varia in funzione degli stati ecologico e chimico del corpo idrico cui si applica, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dall'autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE), ai sensi del decreto ministeriale del MATTM del 17 luglio 2009 ("Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque").

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
- stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.

In tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

La determinazione dirigenziale n. 430 del 23/5/2023 ha individuato l'elenco dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e canali monitorati ai sensi del D.lgs 152/2006 e quindi soggetti all'impegno b) e, per ciascuno di questi, gli stati ecologico e chimico indicati nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) 2021 e la larghezza della fascia inerbita richiesta a partire dal ciglio di sponda, determinata in base a tali stati qualitativi secondo i criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale. Per i corpi idrici che ricadono integralmente in aree montane, classificate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la citata determinazione dirigenziale ha richiamato la deroga prevista dal decreto ministeriale per le parcelle a seminativo ricadenti in zona montana.

Tali informazioni sono riportate nell'allegato 3, in cui le ampiezze della fasce inerbite determinate in base al nuovo decreto ministeriale sono messe a confronto con quelle previste in attuazione del regolamento UE n. 1306/2013, ancora valide fino al 31/12/2025 per i soggetti indicati all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023.

Al fine di consentire l'accesso alle informazioni da parte delle imprese agricole e dei soggetti che le assistono, i corpi idrici monitorati soggetti all'impegno b) e i rispettivi stati qualitativi delle acque sono visualizzabili sul geoportale regionale. Ai fini dell'applicazione della deroga prevista per le parcelle a seminativo ricadenti in zona montana, l'informazione sull'inclusione dei singoli appezzamenti in zona montana è contenuta nell'Anagrafe agricola regionale.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

TEMA PRINCIPALE I.III
SUOLO
(protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione

- Per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023:

- a) Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, sui *terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%*, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

la realizzazione, ove praticabile, di *solchi acquai temporanei* e il *divieto di effettuare livellamenti non autorizzati*. I solchi acquai temporanei devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80 e devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento, in modo che l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione del terreno secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio).

In caso di deroga è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e degli operatori.

b) Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di *terreni con una pendenza media superiore al 10%*, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

In relazione all'impegno b), è prevista la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

Ai fini della presente norma, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Ambito di applicazione

- superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115
- colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (b) del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, al fine di assicurare che i terreni oggetto della norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto *per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio* successivo almeno una tra le seguenti pratiche:

1. *mantenere la copertura vegetale*, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata;
2. *lasciare in campo i residui della coltura precedente*, fatta salva l'esecuzione di eventuali fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:
 - a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
 - b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);
2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:
 - a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
 - b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
 - c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;

d) nel caso di colture sommerse, come il riso. Nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, a eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione

La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti dall'obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al

contrasto ai parassiti e malattie specializzati, occorre prevedere una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

TEMA PRINCIPALE I.IV BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3 paragrafo 1; articolo 3 paragrafo 2, lettera b); articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale

- ② Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- ② D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- ② Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- ② Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- ② Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale (da confermare)

- deliberazione della Giunta regionale n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006.
- deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.
- deliberazione della Giunta regionale n. 3-5405 del 28 febbraio 2007: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01.

Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE "Uccelli selvatici". Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006;

- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i.
- deliberazione della Giunta regionale n. 18-4843 del 31/10/2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 14-3992 del 11 giugno 2012.
- deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016, n. 24-2976 del 29/2/2016 e n. 1-1903 del 4/9/2020.
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche per le ZPS coincidenti con SIC e ZSC:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> ;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 5 comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023:

- all'interno delle ZPS, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 lettere k), p), q), r), s), t) e comma 2 lett. b), nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e s.m.i. ;
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- ☐ D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- ☐ Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- ☐ Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- ☐ Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- ☐ Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- ☐ Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).

Recepimento regionale

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 “L.R. 3 aprile 1996 n. 47. “Norme per la tutela dei biotopi” Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l’acquisizione di aree. (cap. 26395/96)”, riguardante l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte;
- D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 “direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.

- D.G.R. n. 18-4843 del 31 ottobre 2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della D.G.R. n. 14-3992 del 11 giugno 2012;
- D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, come modificata dalle D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016 e n. 24-2976 del 29/2/2016 e n. 1-1903 del 4/9/2020;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli obblighi

A norma dell’articolo 5 comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, le aziende agricole sono tenute a rispettare:

- le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i.;
- le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> .

TEMA PRINCIPALE IV
LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA8

A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.

B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ambito di applicazione

L'impegno A. della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC.

In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.

L'impegno A. si applica alle superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023:

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

A. La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

B. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

C. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, individuato nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto-

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui ai punti A e B, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia spontaneamente inerbita ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "margini dei campi" si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per "siepi" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per “terreno lasciato a riposo” si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per “alberi isolati” sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per “alberi monumentali” sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (impegni B e C).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno B).

4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno B).

5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno B).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023:

ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non agricoli, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

a) il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;

b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di

autorizzazione rilasciato dall’Autorità di Gestione del sito interessato e l’autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 1).

ZONA DI CONDIZIONALITA’ II
SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE I
SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) * e articoli 18, 19 e 20

*attuato in particolare da:

- **Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articolo 14;

- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010);

- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte “A” (cap. II, sez.

4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));

- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;

- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005**, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005): articolo 18;

- **Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017**, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

- **Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019** che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Recepimento nazionale

☑ **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);

☑ **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);

☑ Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti";

☑ **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE** che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione

ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);

☒ **D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);

☒ **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);

☒ **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102);

☒ **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

1 - Produzioni animali -

Impegni a carico dell'azienda:

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;

1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;

1.d. tenere opportuna registrazione di:

i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;

ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;

iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;

iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

2 - Produzioni vegetali

- Impegni a carico dell'azienda:

2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

2.c. tenere opportuna registrazione di:

i. ogni uso di prodotti fitosanitari (tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo)

ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc...

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.

3 -Produzione di latte crudo

- Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, (sale di mungitura) immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- iii. i locali dove il latte, laddove previsto, è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura o in caso di allevamenti tenuti alla posta fissa con mungitura nei locali di stabulazione, preventiva accurata pulizia con salviette a perdere;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;

ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

4 - Produzione di uova

- Impegni a carico dell'azienda:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

5 - Produzione di mangimi o alimenti per gli animali

- Impegni a carico dell'azienda:

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione di:

i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;

ii. uso di semente geneticamente modificata;

iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime, ceduto ad altre aziende.

Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli impegni:

1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali;

1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 6;

2.a. rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 – viene controllato anche per il CGO 8;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 8;

3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 6.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 8.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento

☑ Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

TEMA PRINCIPALE II

PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

☒ **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;

☒ **Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005**, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);

☒ **Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);

☒ **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»” (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

☒ **D.lgs. 194 del 17 marzo 1995** “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d’uso previste dalle norme vigenti e indicate nell’etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l’azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all’utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;

- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre, si sottolinea che la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;
- articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;
- articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

Recepimento

☑ Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;

☑ Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, si applicano i seguenti obblighi:

a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

a. effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.

b. effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice:

c. se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;

b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmare l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

In particolare devono essere rispettate le norme regionali specifiche per alcuni prodotti fitosanitari:

> Limitazioni d'uso per erbicidi e fungicidi campagna agraria in corso

La DCR 258-25537 del 22 dicembre 2022 ha approvato disposizioni attuative per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente, della salute e della biodiversità e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) 2021, in particolare:

- designazione di nuove Aree Specifiche
- cessazione di efficacia della DCR 287-20269 del 17 giugno 2003 relativa alla prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
- misure di tutela

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/limitazioni-duso-per-erbicidi-fungicidi-campagna-agraria-corso#>

> **Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Misure per l'ambiente e in aree specifiche**

Le misure di mitigazione sono volte a ridurre i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari. La Regione Piemonte ha individuato le misure più idonee al territorio nell'ambito di quelle previste nel D.M. 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette".Le misure di mitigazione riguardano la limitazione all'impiego in ambito agricolo dei prodotti fitosanitari maggiormente responsabili dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, a seguito del monitoraggio ambientale regionale effettuato da Arpa Piemonte ai sensi della direttiva quadro acque 2000/6

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-misure-per-lambiente-aree-specifiche>

ZONA DI CONDIZIONALITA' III
BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE I
BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

☒ Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);

☒ Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023 le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Recepimento

- ☒ Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)";
- ☒ Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.

CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento

- ☒ Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- ☒ Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001);
- ☒ Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli obblighi

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.

**CONDIZIONALITA' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013
(artt. 93 e 94 e allegato II) e del DM n. 2588 del 10/3/2020**

**CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
E NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI
IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

.SETTORE 1

**AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI
E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

- CGO 1** DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- BCAA 1** INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA
- BCAA 2** RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE.
- BCAA 3** PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4** COPERTURA MINIMA DEL SUOLO
- BCAA 5** GESTIONE MINIMNA DELLE TERRE PER LIMITARE L'EROSIONE
- BCAA 6** MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO MEDIANTE PRATICHE ADEGUATE, COMPRESO IL DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

- CGO 2** DIRETTIVA 2009/147/CE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- CGO 3** DIRETTIVA 92/43/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

- BCAA 7** MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

.SETTORE 2
SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

- CGO 4** REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
- CGO 5** REGOLAMENTO (UE) N. 2017/625, RELATIVO AI CONTROLLI UFFICIALI E ALLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI EFFETTUATE PER GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUGLI ALIMENTI E SUI MANGIMI, DELLE NORME SULLA SALUTE E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI, SULLA SANITÀ DELLE PIANTE NONCHÉ SUI PRODOTTI FITOSANITARI

TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- CGO 6** DIRETTIVA 2008/71/CE, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEI SUINI
- CGO 7** REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000, CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE
- CGO 8** REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004, CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI

TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

- CGO 9** REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

- CGO 10** REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009, RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

.SETTORE 3
BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

- CGO 11** DIRETTIVA 2008/119/CE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- CGO 12** DIRETTIVA 2008/120/CEE DEL CONSIGLIO, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
- CGO 13** DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

PREMESSA

Il regime di condizionalità comprende un insieme di regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che si applicano all'attività agricola e si articolano in criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il quadro normativo nazionale in tema di condizionalità è stato delineato in ultimo dal decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, pubblicato il 15/5/2023 nella serie generale n. 112 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 (articoli 12 e 13 e allegato III), il citato decreto ministeriale definisce un regime di condizionalità rafforzato rispetto agli anni precedenti, che si applica ai beneficiari:

- di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici/UBA a norma degli artt. 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali a valere su programmazioni precedenti, che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027

Tuttavia, in conformità all'art. 104 del regolamento (UE) 2021/2116, lo stesso decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023 specifica all'art. 6, comma 1 che **le disposizioni in materia di condizionalità definite dal decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari:**

- **di pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;**
- **di pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;**

Il quadro normativo nazionale in tema di condizionalità viene dettagliato, laddove necessario, dalle Regioni e Province autonome con propri provvedimenti. Di seguito si riportano le regole di condizionalità stabilite dal decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013, con le relative specificazioni regionali.

.SETTORE I
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI
E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

.TEMA PRINCIPALE I
ACQUE

CGO 1 - direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- > decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e s.m.i.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- > decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- > decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016, S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati;
- > decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24/6/2016, che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. 2° serie speciale Unione Europea n. 65 del 29/8/2016).

Recepimento regionale

- regolamento regionale n. 9/R del 18 ottobre 2002, "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002 – Suppl. ord. n.1) e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (B.U.R.P. n. 44 del 31 ottobre 2007) e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007, "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del d.lgs. 3/4/2006 n. 152" (B.U.R.P. n. 1 del 3 gennaio 2008) e s.m.i.;
- DGR n. 64-10874 del 23 febbraio 2009 "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.. Condizioni e modalita' per l'utilizzo agronomico del materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attivita' agricola" (B.U.R.P. n. 8 del 26 febbraio 2009, S.O. n.1).
- DGR n. 16-11713 del 6 luglio 2009 "Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R. Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica." (B.U.R.P. n. 27 del 9 luglio 2009)
- DGR n. 30-12335 del 12 ottobre 2009 "Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R ("Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"). (B.U. n. 43 del 29 ottobre 2009). Indicazioni operative per la redazione del Piano di utilizzazione agronomica." (B.U.R.P. n. 43 del 29 ottobre 2009)
- DGR n. 42-758 del 7 Ottobre 2010 "Disposizione attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n.10/R e s.m.i. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Indicazioni alle Province per le attivita' di controllo (art. 27). (B.U.R.P. n. 41 del 14 ottobre 2010)
- determinazione dirigenziale n. 59 del 21 marzo 2014: "D.G.R. 6 Luglio 2009, n. 16-11713. Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. Aggiornamento degli Allegati" (B.U.R.P. n. 23 del 5 giugno 2014, S.O. n.1)
- determinazione dirigenziale n. 1055 del 14/11/2016: " regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.10/R. Modalità operative per la definizione dei calendari invernali di sospensione dell'utilizzo agronomico di cui all'art. 25 comma 2." (B.U.R.P. n. 50 del 15 dicembre 2016, S.O. n.1)
- decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 gennaio 2020 n.1/R "Ulteriori Modifiche al regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007"
- determinazione dirigenziale n. 300 del 18 maggio 2020: "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. Indicazioni operative in merito alla procedura informatica "Comunicazione 10/R" per l'anno 2020. (B.U.R.P. n. 21 del 21 maggio 2020)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, ricadenti in zone designate come vulnerabili ai nitrati (ZVN) in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Le informazioni relative alle ZVN designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE sono consultabili sul Geoportale regionale tramite il servizio cartografico interattivo e nell'Anagrafe agricola con riferimento ai singoli terreni agricoli.

Descrizione degli obblighi

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e dal Programma d'azione per le ZVN della Regione Piemonte, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in ZVN:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) e obblighi relativi all'utilizzazione agronomica e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, si applicano gli obblighi previsti dal regolamento 28/10/2007 n. 10/R e s.m.i. e individuati come rilevanti ai fini del CGO2, anche sulla base dei provvedimenti attuativi.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione di:

- > quantità di azoto al campo annualmente gestita, calcolata in kg/anno in funzione del tipo di allevamento, dei capi di bestiame mediamente presenti in stalla nell'allevamento (c.d. "consistenza media") e di eventuali acquisizioni extra-aziendali. Per definire la consistenza media annua sono presi in esame il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza (anche giornalieri) dei capi dalle strutture di stabulazione, secondo quanto indicato all'Allegato A del regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i.
- > percentuale della SAU in conduzione ricadente in aree designate ZVN.

In particolare, il regolamento 28 ottobre 2007 n. 10/R prevede:

" il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorni, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare. La comunicazione ha validità annuale, e va trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo" (art. 3, comma 4)

"la comunicazione deve essere aggiornata: a) almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno, in caso di variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico; b) entro i 20 giorni successivi alla variazione, in caso di modifiche relative a specie allevata, tipologia di allevamento, orientamento produttivo o tipologia di stabulazione adottata". (art.3, comma 4 bis)

il Piano di Utilizzazione agronomica deve essere presentato, nei casi in cui è richiesto, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa. (art. 4 comma 1)

Di seguito vengono richiamate le norme riguardanti l'applicazione in Piemonte della direttiva nitrati (91/676/CEE), come definite dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R (B.U.R.P. n. 44 del 31/10/2007) e s.m.i., consultabile sul portale regionale ARIANNA sotto forma di testo coordinato:

(<http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?urnRegolamento=urn:nir:regione.piemonte:regolamento:2007-10-29;10>)

Viene inoltre specificata la rilevanza degli articoli del regolamento 10/R ai fini del regime di condizionalità, fermo restando che, ai sensi del DM n. 2588 del 10/3/2020, il CGO2 si applica esclusivamente alle aziende che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN). Come previsto dal regolamento 10/R, alcuni obblighi sono differenziati sulla base della classificazione delle aziende in funzione della percentuale di SAU in conduzione ricadente in ZVN.

Articoli del Regolamento regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Rilevanza degli articoli ai fini della condizionalità (CGO2), con riferimento alle aziende che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in ZVN (DM n. 2588 del 10/3/2020)
TITOLO I – NORME GENERALI	
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)	
Art. 2. (Definizioni)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 3. (Comunicazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 4. (Piano di utilizzazione agronomica)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 5. (Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
TITOLO II – ZONE <u>NON</u> DESIGNATE COME VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	
CAPO I – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI	
Sezione I - Criteri generali e divieti	
Art. 6. (Criteri generali di utilizzazione agronomica)	
Art. 7. (Divieti di utilizzazione dei letami)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 8. (Divieti di utilizzazione dei liquami)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Sezione II - Trattamento e contenitori di stoccaggio	
Art. 9. (Trattamenti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità

	(CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 24 comma 1
Art. 10. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 24 comma 1
Art. 11. (Accumulo dei letami)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 24 comma 1
Art. 12. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 24 comma 1
Sezione III - Modalità di utilizzazione agronomica	
Art. 13. (Tecniche di distribuzione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 26, comma 5.
Art. 14. (Dosi di applicazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
CAPO II - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI	
Art. 15. (Ambito di applicazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 16. (Criteri generali di utilizzazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 17. (Divieti di utilizzazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 18. (Stoccaggio e trattamento)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 19. (Tecniche di distribuzione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 20. (Dosi di applicazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
TITOLO II BIS – UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO	
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 20 bis. (Criteri generali)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)

Art. 20 ter. (Produzione del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 quater. (Adempimenti del produttore e utilizzatore del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
CAPO II – UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO	
Art. 20 quinquies. (Criteri generali di utilizzo agronomico del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 sexsies. (Caratteristiche e criteri di utilizzo agronomico del digestato agrozootecnico)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 septies. (Caratteristiche e criteri di utilizzo agronomico del digestato agroindustriale)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 octies. (Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 nonies. (Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
TITOLO III – PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE DESIGNATE COME VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	
Art. 21. (Disposizioni generali)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 22. (Divieti di utilizzazione dei letami e dei fertilizzanti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 23. (Divieti di utilizzazione dei liquami)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 24. (Stoccaggio, accumulo e trattamenti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 25. (Modalità di utilizzazione agronomica)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 26. (Dosi di applicazione dei fertilizzanti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art. 27. (Controlli)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 28. (Ulteriori controlli in zone	Non rilevante ai fini del regime di

vulnerabili)	condizionalità (CGO 2)
Art. 28 bis. (Stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 29. (Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 30. (Formazione e informazione degli agricoltori)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 31. (Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 32. (Norme transitorie)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 33. (Abrogazioni)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 34. (Entrata in vigore)	

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma richiede:

- il rispetto di divieti di fertilizzazione sui terreni adiacenti ai corsi d'acqua (*impegno a*);
- la costituzione o non eliminazione di una fascia inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, nel rispetto delle condizioni di seguito specificate (*impegno b*).

In particolare, la norma richiede il rispetto dei seguenti obblighi.

> Divieti di fertilizzazione (*impegno a*)

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei

materiali ad esso assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN e dal programma d'azione regionale in vigore. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, benché costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo di impiego dei fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o allo stato brado non costituiscono violazione del presente impegno.

Il divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Per colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, il divieto di fertilizzazione inorganica si considera assolto.

> Costituzione/non eliminazione di una fascia inerbita (impegno b)

L'impegno richiede di costituire o non eliminare, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata. La fascia inerbita può comprendere impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o formazioni arbustivo-arboree con finalità ambientali, qualora presenti.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

I corpi idrici soggetti al vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 131/2008 e nel decreto del MATTM n. 260/2010.

L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito.


L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, è richiesta un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

In caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in

presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”; in caso di stato complessivo “elevato”, l'impegno della fascia inerbita è assolto.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

I corpi idrici piemontesi soggetti al vincolo di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, in quanto individuati nel Piano di gestione del distretto idrografico del Po, sono elencati nell'allegato 3. Nell’elenco sono indicati, per ciascun corpo idrico:

- gli stati ecologico e chimico (o, in mancanza di questi, lo stato complessivo) risultanti dai dati di monitoraggio forniti dal Settore regionale Tutela delle acque;
- l’ampiezza della fascia tampone da costituire e/o non eliminare (fatte salve le deroghe previste).

Al fine di favorire la consapevolezza dei vincoli a carico delle imprese agricole, i dati relativi all’ampiezza delle fasce tampone (fatte salve le deroghe previste) in funzione degli stati qualitativi delle acque sono consultabili sul sito web regionale.

Gli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) non si applicano agli elementi di seguito specificati.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d’acqua per l’irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua*.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- parcelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020).

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è richiesto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione, a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, si applicano a livello di impresa agricola gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. In particolare, è richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

- rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione” (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) a eccezione delle acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche” (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini della presente norma, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

•

.TEMA PRINCIPALE II SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del medesimo decreto.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, al fine di assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (discissura o ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

- la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

- nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno dell'annata agraria precedente quella di semina di una coltura autunno-vernina.

Per l'impegno di cui alla lettera b), nelle superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013 sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Per entrambi gli impegni di cui ai punti a) e b), è ammessa la deroga in caso di motivazioni fitosanitarie riconosciute dall'autorità competente.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020), escluse le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano i seguenti impegni:

- a. in terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei affinché l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione dei solchi stessi e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Sono esenti dall'impegno le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.
- b. divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c. manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la

condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), laddove la realizzazione di solchi acquai, in considerazione dell'elevata pendenza, comporti rischi per la stabilità del mezzo meccanico, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, al fine di contenere l'erosione è necessario realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, a una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e degli operatori.

Per l'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Per l'impegno di cui alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- la norma si considera rispettata in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica nel suolo è opportuna una corretta gestione dei residui colturali. A norma dell'articolo 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie fatte salve le deroghe seguenti.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi a emergenze fitosanitarie prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

3. in caso di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie e delle paglie in ordine ai problemi di carattere fitosanitario e agronomico. Tale deroga non si applica nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Riguardo alla deroga 1, che ammette la bruciatura delle stoppie e delle paglie per le superfici investite a riso, ai fini della condizionalità si applica il divieto di abbruciamento delle stoppie e delle paglie di riso nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo, in coincidenza con il periodo di divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali di cui all'Allegato 3, punto e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 42-5805 del 20/10/2017, avente per oggetto <<Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009.>>.

In conformità alla determinazione dirigenziale n. 463 del 31/10/2017, recante <<Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017. Protocollo operativo e schemi di ordinanza tipo.>>, sono fatte salve eventuali deroghe al divieto di abbruciamento concesse dagli Enti locali competenti per territorio, in presenza di:

- emergenze fitosanitarie, secondo le modalità e per i soli territori, colture e periodi indicati dal Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte;
- suoli asfittici individuati dal Settore Fitosanitario, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta e non sia praticabile l'allontanamento delle paglie.

In ogni caso l'abbruciamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia, con obbligo di esaurirsi entro le ore 17.00 (o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale);
- ad una distanza superiore a ml. 100 dal limite delle carreggiate delle strade statali, provinciali e comunali, nonché dalle case (ad eccezione delle case sparse abitate dai proprietari e conduttori di fondi), dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiali infiammabili o combustibili;
- il luogo ove avviene l'abbruciamento deve essere preventivamente circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.

L'abbruciamento può riguardare, giornalmente:

- per le aziende agricole con una dimensione inferiore a 100 ha, una superficie non superiore ai 5 ettari;
- per le aziende agricole con una dimensione superiore a 100 ha, una superficie non superiore un ventesimo della superficie aziendale totale.

Il proprietario o conduttore del fondo che ha provocato la combustione (nei limiti e alle condizioni sopra indicate) deve essere sempre presente nella zona interessata fino al totale esaurimento dell'abbruciamento, con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme, al fine di mantenerne il controllo più assoluto e per evitare danni ambientali o qualunque altra conseguenza pregiudizievole a persone e cose.

Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

.TEMA PRINCIPALE III BIODIVERSITA'

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

.Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e s.m.i.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale

- deliberazione della Giunta regionale n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006.
- deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.
- deliberazione della Giunta regionale n. 3-5405 del 28 febbraio 2007: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”. Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006;

- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.
- deliberazione della Giunta regionale n. 18-4843 del 31/10/2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 14-3992 del 11 giugno 2012.
- deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016, n. 24-2976 del 29/2/2016 e n. 1-1903 del 4/9/2020;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche per le ZPS coincidenti con SIC e ZSC:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> ;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

Descrizione degli obblighi

A norma dell’articolo 23 comma 1 del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019:

- all'interno delle ZPS, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 lett. k), p), q), r), s), t) e comma 2 lett. b), nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” ;
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 7
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

.Recepimento nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e s.m.i.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

Recepimento regionale

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 “L.R. 3 aprile 1996 n. 47. “Norme per la tutela dei biotopi” Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l’acquisizione di aree. (cap. 26395/96)”, riguardante l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte;
- D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 “direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.
- D.G.R. n. 18-4843 del 31 ottobre 2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della D.G.R. n. 14-3992 del 11 giugno 2012;

- D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, come modificata dalle D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016 , n. 24-2976 del 29/2/2016 e n. 1-1903 del 4/9/2020;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> ;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> .

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

.A norma dell'art. 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le aziende agricole sono tenute a rispettare:

- .- le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i.;
- .- le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> .

.TEMA PRINCIPALE IV
LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

.Descrizione degli obblighi

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni e di evitare il deterioramento dei paesaggi, a norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 è stabilito l'impegno a tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, e a non eliminare gli alberi monumentali - identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale - nonché muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Al fine di non danneggiare la nidificazione e la riproduzione degli uccelli, gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" non devono essere eseguiti nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "siepi" si intendono strutture lineari, regolari o irregolari, costituite da specie vegetali arboree o arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "alberi in filare" si intende una formazione ad andamento lineare o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono compresi i fossi e canali aziendali, incluse le scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

.SETTORE II
SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

.TEMA PRINCIPALE I
SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 – regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

* attuato in particolare da:

- regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): articolo 14;
- regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): allegato;
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”, punto 1. Intitolato ‘Stoccaggio’, prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato ‘Distribuzione’ terza frase), articolo 5, paragrafo 6;

- regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18.

Recepimento

- decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e s.m.i.;
- decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 “regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102).
- decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le imprese produttrici devono rispettare le norme di sicurezza alimentare nei rispettivi processi produttivi, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti e ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

1. Produzioni animali

Impegni a carico dell'impresa:

- a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- b. prevenire mediante opportune misure precauzionali l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti;
- c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

2. Produzioni vegetali

Impegni a carico dell'impresa:

- 2.a Gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari¹;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

¹ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Per “opportuna registrazione” si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

2.d curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

3. Produzione di latte crudo

Impegni a carico dell’impresa:

- a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite e che non abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell’autorizzazione dell’autorità competente;
- b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l’isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono essere dotati di adeguati impianti di refrigerazione, protetti contro agenti infestanti e separati dai locali in cui sono ospitati gli animali;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. gli impianti e contenitori devono essere lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo;
- c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e ai disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - i. per i produttori di latte alimentare fresco, la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo, l’identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

4. Produzione di uova

Impegni a carico dell’impresa:

- a. assicurare che, all’interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette in maniera efficace dagli urti .

5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali

Impegni a carico dell’impresa:

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del regolamento (CE) 1831/2003, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture; ecc..

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO. In particolare gli impegni:

- 1.b) prevenire mediante opportune misure precauzionali l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c) assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.a) gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 - viene controllato anche per il CGO 10;
- 2.b) assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite e che non abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;


Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, benché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento

-  Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le imprese devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze, tuttavia, possono essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché in questo caso ne sia controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con possibilità di somministrazione soltanto da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destinare alla commercializzazione animali o prodotti (latte, uova, carne, ecc.) derivati da animali ai quali siano stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

.TEMA PRINCIPALE II

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)²

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”.

Per le modalità applicative del D. L.vo 134/2022 il riferimento è il Manuale Operativo I&R emanato ai sensi dell'articolo n.23, comma 1 del Decreto Legislativo 134/2022

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, gli impegni da assolvere sono i seguenti.

a) Comunicazione per la registrazione in BDN/BDR dello stabilimento

²La Direttiva 2008/71/CE è stata abrogata dal **Reg. (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 9 marzo 2016, “relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale”, cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, “per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti ” e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 “che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la rintracciabilità di determinati animali terrestri detenuti ”. Gli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2008/71/CE si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84, 102, 115, 124, 127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22, 23, 52, 56; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3, 15

- a.1:** Registrazione in BDR/BDN a seguito di richiesta, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente del codice aziendale, prima di iniziare l'attività. L'operatore non può introdurre animali nell'attività dello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN.
- a.2:** Comunicazione di qualsiasi variazione anagrafica, ove previsto, anche per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), al Servizio veterinario competente per territorio entro 7 giorni.

b) Identificazione degli animali

L'operatore di suini deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima della movimentazione. I mezzi di identificazione consentiti sono: o tatuaggio eseguito sul padiglione auricolare sinistro, recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale. Il tatuaggio riportante il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita può essere eseguito sulla parte esterna di una o entrambe le cosce del suino solo in caso di specifica autorizzazione della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute (DGSAF) rilasciata su richiesta dell'operatore; o a seguito di pubblicazione del Manuale operativo, marchio auricolare convenzionale o elettronico, apposto preferibilmente al padiglione auricolare sinistro recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale.

c) Documento di accompagnamento

- c.1:** Obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato da BDN. Utilizzo di documento cartaceo in casi eccezionali non dipendenti dalla volontà dell'operatore.
- c.2:** Obbligo di annullamento del documento di accompagnamento in caso di mancato utilizzo entro sette giorni dall'evento.
- c.3:** Obbligo di rettifica di eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita entro sette giorni dall'evento.

d) Registre in BDN

- d.1:** L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione dei suini, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati sia singolarmente che per insiemi, con le modalità indicate nel manuale operativo. Le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.
- d.2:** L'operatore deve registrare in BDN entro tre giorni dall'evento le movimentazioni avvenute con documento di accompagnamento cartaceo.
- d.3:** L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ATS il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1)

Articoli 4 e 7 ³

Recepimento

- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”
Per le modalità applicative del D. L.vo 134/2022 il riferimento è il Manuale Operativo I&R emanato ai sensi dell’articolo n.23, comma 1 del Decreto Legislativo 134/2022.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli obblighi

A norma dell’art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, gli impegni da assolvere sono i seguenti.

a) Comunicazione per la registrazione in BDN/BDR dello stabilimento

a.1: Registrazione in BDR/BDN a seguito di richiesta, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente del codice aziendale, prima di iniziare l’attività. L’operatore non può introdurre animali nell’attività dello stabilimento sino all’avvenuta registrazione in BDN;

a.2: Comunicazione di qualsiasi variazione anagrafica, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente per territorio entro sette giorni.

b) Identificazione degli animali

L’operatore di bovini deve provvedere all’identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto, entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima della movimentazione. I mezzi di identificazione individuali consentiti sono: a) due marchi auricolari, uno su ciascun padiglione

³Gli articoli 4 e 7 del Reg. CE n. 1760/2000 sono stati abrogati dal **Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 9 marzo 2016, “relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale”, cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, “per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti” e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 “che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la rintracciabilità di determinati animali terrestri detenuti”. Gli articoli 4 e 7 Reg. (CE) n. 1760/2000 s’intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84, 102, 115, 124, 127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22, 23, 38, 41, 42; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3, 13.

auricolare, di cui uno può essere rappresentato da un marchio elettronico, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione, oppure b) un marchio auricolare convenzionale apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice identificativo. Tale modalità è obbligatoria per:

- i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui in BDN è registrata la modalità di allevamento "all'aperto o estensivo";
- i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui l'operatore abbia richiesto alla ASL l'applicazione di questa tipologia di mezzi di identificazione;
- i bovini movimentati verso e da pascolo;
- i bovini detenuti in allevamenti per cui l'Autorità competente ritiene opportuna tale modalità di identificazione;
- i bovini dichiarati non destinati alla produzione di alimenti (NDPA) e quindi irrevocabilmente esclusi dalla produzione di latte e di carne. Con tale modalità il bolo endoruminale deve essere applicato entro 60 gg di età. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ATS territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN

c) Documento di accompagnamento

c.1: Obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato da BDN. Utilizzo di documento cartaceo in casi eccezionali non dipendenti dalla volontà dell'operatore.

c.2: Obbligo di annullamento del documento di accompagnamento in caso di mancato utilizzo entro sette giorni dall'evento.

c.3: Obbligo di rettifica di eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita entro sette giorni dall'evento.

d) Registrazioni in BDN

d.1: L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione dei bovini, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati, con le modalità indicate nel manuale operativo. Le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.

d.2: L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ATS il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

(GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5 ⁴

Recepimento

-Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”

Per le modalità applicative del D. L.vo 134/2022 il riferimento è il Manuale Operativo I&R emanato ai sensi dell'articolo n.23, comma 1 del Decreto Legislativo 134/2022

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, gli impegni da assolvere sono i seguenti.

L'azienda che alleva ovini e/o caprini ha l'obbligo di:

a) Comunicazione per la registrazione in BDN/BDR dello stabilimento

a.1: Registrazione in BDR/BDN a seguito di richiesta, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente del codice aziendale, prima di iniziare l'attività. L'operatore non può introdurre animali nell'attività dello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN

a.2: Comunicazione di qualsiasi variazione anagrafica, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente per territorio entro sette giorni.

b) Identificazione e registrazione degli animali

b.1: L'operatore che detiene ovini e caprini destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede affinché ciascuno di tali animali sia identificato entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, con modalità semplificata, ossia almeno mediante il marchio auricolare convenzionale apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, dell'animale recante in modo visibile, leggibile e indelebile: a) il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale o b) il codice di identificazione individuale dell'animale.

b.2: L'operatore che detiene ovini e caprini non destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede, affinché ciascuno di tali animali entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, sia identificato individualmente mediante un marchio auricolare

⁴16 Il Reg. CE n. 21/2004 è stato abrogato dal **Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 9 marzo 2016, “relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale”, cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, “per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti” e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 “che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la rintracciabilità di determinati animali terrestri detenuti”. Gli articoli 3, 4 e 5 del Reg. CE n. 21/2004 s'intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84, 102, 115, 124, 127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22, 23, 45, 49; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3, 14.

apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale. In alternativa, previa autorizzazione di Regione Lombardia e alle condizioni da essa individuate, potrà essere consentita identificazione con marca elettronica in luogo del bolo endoruminale limitatamente agli animali movimentati nel solo ambito regionale. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ASL territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN

C) DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

c.1: Obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato da BDN. Utilizzo di documento cartaceo in casi eccezionali non dipendenti dalla volontà dell'operatore

c.2: Obbligo di annullamento del documento di accompagnamento in caso di mancato utilizzo entro sette giorni dall'evento

c.3: Obbligo di rettifica di eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita entro sette giorni dall'evento

d) RegISTRAZIONI IN BDN

d.1: L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione degli ovicaprini, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati, con le modalità indicate nel manuale operativo. Le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.

d.2: L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ATS il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.

**.TEMA PRINCIPALE III
MALATTIE DEGLI ANIMALI**

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Applicazione

- decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)" (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e s.m.i. (G.U. n. 59 dell'11-03-2000)

Gli articoli del regolamento (CE) n. 999/2001 sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

1. divieto di somministrare ai ruminanti proteine animali;
2. il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001;
3. obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale;
4. obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata;
5. obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";
6. obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001;
7. obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti.

**.TEMA PRINCIPALE IV
PRODOTTI FITOSANITARI**

CGO 10 – regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e s.m.i.;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e s.m.i.;
- regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le imprese devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture relative a tutti gli acquisti di prodotti fitosanitari degli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza e uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari; evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Nel caso di ricorso a contoterzista, occorre mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero l'annotazione da parte del contoterzista sul registro aziendale dei trattamenti degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Se un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro dei prodotti fitosanitari presso il distributore fino al loro utilizzo. Restano in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso criterio vale se viene abilitato un famigliari, coadiuvante o dipendente.

Il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti ciascuno dei quali relativo a una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con le annotazioni relative a tutti i trattamenti effettuati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione di ciascun trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

.SETTORE III
BENESSERE DEGLI ANIMALI

.TEMA PRINCIPALE I
BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Recepimento

- decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)".
- circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e s.m.i.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell' 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento

- decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).
- circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 con allevamenti zootecnici, a eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e s.m.i.

Condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) n.1306/2013

BCCA4 (regolamento UE 2021/2115) e BCCA1 (regolamento UE 1306/2013) – INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

Impegno b): corpi idrici soggetti al vincolo e relative larghezze della fascia inerbita, determinate in base agli stati ecologico e chimico

secondo i criteri stabiliti rispettivamente dal decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023 e dal decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020

Denominazione del corso d'acqua	Codice Corpore idrico ID_CI2021EUWISE	lunghezza (Km)	naturale/ artificiale	rilevazione	Stato ecologico	Stato chimico	larghezza della fascia inerbita (misurata dal ciglio di sponda)	
							regolamento (UE) 2021/2115 (BCCA4)	regolamento (UE) n.1306/2013 (BCCA1)
AGAMO	IT0106SS2T001PI	14	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
AGNELLASCA	IT0110SS2N003PI	9	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
AGOGNA	IT0101SS1N004PI	17	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
AGOGNA	IT0101SS2N005PI	12	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri	5 metri
AGOGNA	IT0106SS2F006PI	21	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
AGOGNA	IT0106SS3D007PI	20	naturale	monitoraggio	Scarso	Non Buono	5 metri	5 metri
AGOGNA	IT0106SS3D008PI	33	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
ALBEDOSA	IT0110SS2N009PI	28	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
ANDA	IT0106SS2T012PI	10	naturale	monitoraggio	Cattivo	Buono	5 metri	5 metri
ANGROGNA	IT0104SS2N013PI	14	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ANTOLINA	IT0101SS1N015PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ANZA	IT0101SS1N016PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ANZA	IT0101SS2N017PI	32	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ANZA	IT0101SS3N018PI	9	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ANZOLA	IT0101SS1N019PI	7	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ARBOGNA	IT0106SS2T021PI	19	naturale	monitoraggio	Scarso	Non Buono	5 metri	5 metri
ARSA	IT0101SS1N025PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ARTOGNA	IT0101SS2N026PI	12	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
ARZOLA	IT0110SS1N028PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ARZOLA DI MURAZZANO	IT0108SS2N027PI	18	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
ASSIETTA	IT0104SS1N030PI	5	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
BANNA	IT0106SS1T033PI	12	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
BANNA	IT0106SS2T034PI	54	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
BEALERA DEL CORSO	IT0106SS2N989PI	22	artificiale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
BEALERA DEL MOLINO	IT0106SS1T035PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
BEALERA GROSSA DEL MOLINO	IT0106SS1T036PI	7	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
BEALERA NUOVA	IT0106SS2N992PI	19	artificiale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
BEDALE DEL CORSO-RIO TORTO	IT0104SS2N039PI	17	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
BEDALE S.GIULIANO	IT0104SS1N041PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
BEDALE TIBERT	IT0104SS1N042PI	9	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
BELBO	IT0105SS3T046PI	31	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
BELBO	IT0106SS3T047PI	18	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri

BELBO	IT0108SS1N043PI	18	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
BELBO	IT0108SS2N044PI	18	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
BELBO	IT0108SS3N045PI	16	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
BENDOLA	IT0106SS2T048PI	66	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
BERRIA	IT0108SS1N049PI	8	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
BESANTE	IT0110SS1N050PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
BOGLIONA	IT0108SS1N052PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
BORBERA	IT0110SS2N055PI	29	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
BORBERA	IT0110SS3N056PI	17	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
BORBORE	IT0105SS1N057PI	9	naturale	monitoraggio	Scarso	Non Buono	5 metri	5 metri
BORBORE	IT0105SS2N058PI	25	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
BORBORE	IT0105SS3N059PI	13	naturale	monitoraggio	Scarso	Non Buono	5 metri	5 metri
BORMIDA	IT0106SS4T067PI	34	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri	5 metri
BORMIDA	IT0106SS4T068PI	9	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
BORMIDA	IT0108SS4N066PI	29	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
BORMIDA DI MILLESIMO	IT0108SS3N061PI	40	naturale	monitoraggio	Scarso	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
BORMIDA DI MILLESIMO	IT0108SS4N062PI	27	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
BORMIDA DI SPIGNO	IT0108SS3N063PI	10	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
BORMIDA DI SPIGNO	IT0108SS3N064PI	15	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
BORMIDA DI SPIGNO	IT0108SS3N065PI	9	naturale	monitoraggio	Scarso	Non Buono	5 metri	5 metri
BOVINA	IT0108SS2N071PI	10	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
BRANZOLA	IT0106SS2T072PI	7	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
BROBBIO	IT0104SS2N075PI	26	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
BRONDA	IT0104SS2N076PI	14	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
BUDELLO	IT0110SS2N079PI	11	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CAIRASCA	IT0101SS2N081PI	14	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CAMPIGLIA	IT0101SS2N082PI	9	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
CANALE CARLO ALBERTO	IT0106SS2N995PI	19	artificiale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CANALE CAVOUR	IT0106SS3N980PI	81	artificiale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
CANALE DEMANIALE DI CALUSO	IT0106SS2N987PI	26	artificiale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
CANALE DI CIGLIANO	IT0106SS3N983PI	32	artificiale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
CANALE DONDOGLIO	IT0106SS2T083PI	9	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CANALE LANZA	IT0106SS2N994PI	17	artificiale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CANALE REGINA ELENA	IT0106SS3N988PI	25	artificiale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
CANILE	IT0108SS1N085PI	12	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CANNERO DI R.	IT0101SS1N086PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CANNOBINO	IT0101SS2N087PI	13	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CANNOBINO	IT0101SS2N088PI	5	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CANTARANE R.	IT0104SS1N089PI	6	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CANTOGNO	IT0106SS2T090PI	11	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CARAMAGNA	IT0110SS2N091PI	23	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
CASOTTO	IT0104SS2N095PI	26	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)

CASTELLANIA	IT0110SS2N096PI	14	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CASTERNONE	IT0106SS2T098PI	29	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CENISCHIA	IT0104SS2N102PI	25	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CERONDA	IT0106SS2T103PI	51	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
CERVO	IT0101SS1N104PI	4	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CERVO	IT0101SS2N105PI	16	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CERVO	IT0101SS2N106PI	6	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CERVO	IT0106SS3D107PI	15	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CERVO	IT0106SS3D108PI	31	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
CEVETTA	IT0108SS2N109PI	14	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CHERASCA	IT0108SS2N110PI	10	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CHIAMOGNA	IT0106SS2T112PI	13	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CHIEBBIA	IT0106SS2T114PI	13	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
CHISOLA	IT0104SS1N115PI	16	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
CHISOLA	IT0106SS2D116PI	41	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CHISOLA	IT0106SS3D117PI	24	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
CHISONE	IT0104SS1N118PI	11	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CHISONE	IT0104SS2N119PI	21	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CHISONE	IT0104SS3N120PI	24	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CHISONE	IT0106SS3F121PI	14	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
CHIUSELLA	IT0101SS1N122PI	6	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CHIUSELLA	IT0101SS2N123PI	18	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CHIUSELLA	IT0106SS3F124PI	20	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
CHIUSSUMA	IT0101SS1N125PI	8	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
CLAREA	IT0104SS1N127PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
COLLA	IT0104SS1N129PI	4	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
COLLA	IT0104SS2N130PI	21	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri	5 metri
COLOBRIO	IT0105SS2N131PI	7	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
COMBA CIAMPIANO	IT0104SS1N133PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
COMBAMALA	IT0104SS1N143PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CORSAGLIA	IT0104SS1N146PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CORSAGLIA	IT0104SS2N147PI	22	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CORSAGLIA	IT0104SS3N148PI	17	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
CRAVAGLIA	IT0110SS2N150PI	13	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CREMOSINO	IT0110SS1N151PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
CROSA	IT0104SS1N153PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CROT	IT0101SS1N156PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CURONE	IT0106SS3F159PI	17	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
CURONE	IT0110SS1N157PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
CURONE	IT0110SS2N158PI	22	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
DEVERO	IT0101SS2N162PI	21	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
DIVERIA	IT0101SS2N163PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)

DIVERIA	IT0101SS3N164PI	11	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
DORA BALTEA	IT0101GH4N166PI	10	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
DORA BALTEA	IT0106GH4F167PI	29	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
DORA BALTEA	IT0106GH4F168PI	28	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri	5 metri
DORA DI BARDONECCHIA	IT0104SS2N169PI	46	nente modifi	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
DORA RIPARIA	IT0104SS3N170PI	18	nente modifi	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
DORA RIPARIA	IT0104SS3N171PI	20	nente modifi	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
DORA RIPARIA	IT0104SS3N172PI	19	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
DORA RIPARIA	IT0104SS3N975PI	16	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
DORA RIPARIA	IT0106SS4F173PI	34	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
DUGGIA	IT0101SS1N175PI	8	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
EGUA	IT0101SS2N176PI	11	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ELLERO	IT0104SS1N177PI	4	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ELLERO	IT0104SS2N178PI	19	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
ELLERO	IT0104SS3N179PI	7	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
ELLERO	IT0106SS3F180PI	12	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
ELVO	IT0101SS1N181PI	4	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ELVO	IT0101SS2N182PI	17	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ELVO	IT0106SS3D183PI	36	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
ERMENA T.	IT0104SS1N184PI	9	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
ERNO	IT0101SS2N185PI	14	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
ERRO	IT0108SS3N187PI	13	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
ERRO	IT0110SS3N186PI	14	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
EUGIO	IT0101SS2N188PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
F.SO DELLA ACQUA NERA	IT0106SS1T189PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
F.SO GEOLA	IT0106SS1T190PI	8	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
F.SO MEIA	IT0106SS2T191PI	16	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
F.SO PELLISOTTO	IT0106SS1T192PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
FANDAGLIA	IT0106SS2T193PI	14	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
FAVRIASCA	IT0106SS1T194PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
FISCA	IT0106SS2T196PI	25	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
FIUMETTA	IT0101SS2N197PI	9	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
FONTANA NATA	IT0104SS1N199PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
FORZO	IT0101SS2N200PI	10	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
FOSSO CALVENZA	IT0106SS1T201PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
FOSSO DELLE OSSA	IT0106SS1T203PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
FOSSO RESE	IT0106SS2T205PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GALLENCA	IT0101SS2N210PI	15	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
GAMINELLA	IT0106SS2T214PI	37	naturale	monitoraggio	Cattivo	Buono	5 metri	5 metri
GAMINELLA DI GABIANO	IT0105SS1N213PI	6	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
GATTOLA	IT0106SS1T216PI	16	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GELASSA	IT0104SS1N217PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)

GERARDO	IT0104SS2N218PI	9	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GERMANASCA	IT0104SS2N222PI	43	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GERMANASCA DI MASSELLO	IT0104SS2N219PI	22	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
GESEO	IT0104SS3N225PI	11	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GESEO	IT0104SS3N226PI	15	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
GESEO DELLA VALLETTA	IT0104SS2N223PI	27	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GESEO DI ENTRACQUE	IT0104SS2N224PI	42	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GHERLOBBIA	IT0108SS1N227PI	7	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GHIANDONE	IT0106SS2T228PI	24	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GHIDONE	IT0106SS2T229PI	11	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GHIO	IT0104SS1N230PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GHISONE	IT0106SS2T231PI	20	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GIARDINETTO	IT0106SS1T232PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GILBA	IT0104SS2N234PI	12	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GORZENTE	IT0110SS2N237PI	17	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GRAN DUBBIONE T.	IT0104SS2N239PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GRANA	IT0105SS1N242PI	10	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GRANA	IT0105SS2N243PI	19	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GRANA	IT0106SS3T244PI	21	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GRANA DI BAGNOLO	IT0106SS2T240PI	22	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GRANA MELLEA	IT0106SS3F241PI	24	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GRANA-MELLEA	IT0104SS1N245PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GRANA-MELLEA	IT0104SS2N246PI	29	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
GRANA-MELLEA	IT0106SS3F247PI	16	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
GRAVIO	IT0104SS2N250PI	11	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GRAVIO DI CONDOVE	IT0104SS2N249PI	14	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GRUE	IT0106SS2D255PI	20	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
GRUE	IT0110SS1N253PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
GRUE	IT0110SS2N254PI	15	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
GUARABIONE	IT0106SS2T256PI	18	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
IL NAVILOTTO	IT0106SS2N993PI	18	artificiale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
INGAGNA T.	IT0101SS2N262PI	13	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
ISORNO	IT0101SS2N265PI	32	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
L'ARLETTA	IT0106SS2T266PI	11	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
L'ODDA	IT0106SS2T267PI	17	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
LA GRUA	IT0106SS2T268PI	8	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
LANCA DELLA CASTAGNA	IT0106SS1T269PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
LAU1	IT0104SS1N272PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
LEMINA	IT0104SS1N273PI	10	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
LEMINA	IT0106SS2T274PI	23	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
LEMME	IT0106SS3F277PI	18	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
LEMME	IT0110SS1N275PI	11	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)

LEMME	IT0110SS2N276PI	26	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
LEONA	IT0105SS2N279PI	13	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
LIRONE	IT0106SS2T280PI	10	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
LOANA	IT0101SS2N282PI	10	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
LURISIA	IT0104SS2N284PI	10	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
LUSERNA	IT0104SS2N285PI	11	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MAGGIOLINO	IT0105SS1N286PI	7	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
MAIRA	IT0104SS2N287PI	29	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MAIRA	IT0104SS3N288PI	23	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MAIRA	IT0104SS3N289PI	17	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
MAIRA	IT0106SS3F290PI	12	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
MAIRA	IT0106SS3F291PI	19	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
MAIRA	IT0106SS4F292PI	19	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
MALONE	IT0101SS1N293PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MALONE	IT0101SS2N294PI	14	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
MALONE	IT0106SS3D295PI	27	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
MARCHIAZZA	IT0106SS1T296PI	13	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
MARCHIAZZA	IT0106SS2T297PI	28	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
MARCOVA	IT0106SS2T298PI	29	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
MARMAZZA	IT0101SS1N300PI	6	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MARMORA	IT0104SS2N301PI	14	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MASTALLONE	IT0101SS1N302PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MASTALLONE	IT0101SS2N303PI	41	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MAUDAGNA	IT0104SS2N304PI	23	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MEDRIO	IT0108SS1N305PI	11	naturale	monitoraggio	Cattivo	Buono	5 metri	5 metri
MEINIA	IT0105SS1N306PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
MELETTA	IT0106SS2T307PI	62	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
MELEZZO OCCIDENTALE	IT0101SS2N308PI	15	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MELEZZO ORIENTALE	IT0101SS2N309PI	30	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MELLE T.	IT0104SS1N310PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MELLEA	IT0105SS2N311PI	10	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
MERI	IT0110SS1N312PI	5	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
MOLETTA	IT0104SS1N314PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MOLINA	IT0106SS2T315PI	11	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
MOLLASCO	IT0104SS2N316PI	8	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MOLOGNA	IT0106SS1T317PI	8	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
MONALE DI R.	IT0105SS2N318PI	8	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
MONDALAVIA	IT0106SS2T319PI	26	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
MONGIA	IT0104SS1N320PI	6	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
MONGIA	IT0104SS2N321PI	20	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
MORRA	IT0108SS1N324PI	7	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
NAVIGLIO DI IVREA	IT0106SS3N981PI	71	artificiale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri

NAVIGLIO LANGOSCO	IT0106SS3N990PI	44	artificiale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
NAVIGLIO SFORZESCO	IT0106SS2N991PI	34	artificiale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
NEGRONE	ITIR04SS2N328IR	15	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
NEIRONE	IT0110SS2N329PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
NERAISSA DI VINADIO	IT0104SS1N330PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
NIERE	IT0104SS1N332PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
NIZZA	IT0105SS2N333PI	12	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
NOCE	IT0106SS2T335PI	15	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
OITANA	IT0106SS2T337PI	32	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
OLOBBIA	IT0106SS2T339PI	17	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
OLOCCHIA	IT0101SS2N340PI	11	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
ORBA	IT0106SS3F344PI	35	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
ORBA	IT0110SS3N343PI	26	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri	5 metri
ORCO	IT0101GH1N345PI	9	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ORCO	IT0101SS2N346PI	17	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ORCO	IT0101SS3N347PI	17	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ORCO	IT0106SS3F348PI	28	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
ORCO	IT0106SS4F349PI	13	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
OREMO	IT0106SS2F351PI	18	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
OROPA	IT0101SS2N352PI	13	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
OSSONA	IT0110SS2N353PI	18	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
OTTERIA	IT0106SS1T355PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
OVESCA	IT0101SS2N356PI	35	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
OVRANO	IT0108SS1N357PI	6	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
PASCONE	IT0101SS1N360PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
PELLICE	IT0104SS1N361PI	3	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
PELLICE	IT0104SS2N362PI	52	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
PELLICE	IT0106SS3F363PI	15	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
PELLICE	IT0106SS3F364PI	16	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
PELLINO	IT0101SS1N365PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
PESCONE	IT0101SS2N367PI	10	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
PESIO	IT0104SS1N368PI	6	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
PESIO	IT0104SS2N369PI	23	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
PESIO	IT0106SS3F370PI	18	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
PIANTONETTO	IT0101SS2N374PI	12	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
PIOSSASCO	IT0104SS1N375PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
PIOTA	IT0110SS2N376PI	21	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	3 metri
PISSAGLIO DI BRUZOLO	IT0104SS1N377PI	8	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
PO	IT0104SS1N379PI	48	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
PO	IT0104SS2N380PI	58	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri	5 metri
PO	IT0106SS3F381PI	23	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
PO	IT0106SS4D382PI	37	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri

PO	IT0106SS4D383PI	14	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
PO	IT0106SS4D384PI	34	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
PO	IT0106SS4D999PI	17	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
PO	IT0106SS4T385PI	28	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
PO	IT0106SS4T386PI	24	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
PO	IT0106SS5T387PI	27	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
PO	IT0106SS5T388PI	13	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
PO MORTO	IT0106SS1T378PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
POGLIOLA	IT0106SS2T390PI	16	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
PONZONE	IT0101SS1N391PI	8	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
PREDASSO	IT0110SS2N394PI	17	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
PREIT	IT0104SS2N395PI	12	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
QUARTO	IT0105SS2N397PI	11	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. ASINARO	IT0105SS2N399PI	18	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. BERLINO	IT0108SS1N403PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. CHIAMAGNA DI S. SECONDO	IT0106SS1T407PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. CHIAPINETTO	IT0104SS1N408PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. COLOBIASCA	IT0101SS1N410PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. CORRENTE	IT0104SS1N413PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. DARDAGNA	IT0105SS1N416PI	10	naturale	monitoraggio	Cattivo	Buono	5 metri	5 metri
R. DEGLI ABBEVERATOI	IT0106SS2T417PI	7	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. DEL VALLONE DI S. ANDREA	IT0106SS1T421PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. DEL VARI	IT0105SS2N422PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. DELL'UJA	IT0101SS1N426PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. DELLA GERA	IT0105SS1N427PI	7	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. DELLA MADONNA	IT0108SS1N428PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. DELLA VALLE	IT0105SS1N429PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. DELLE REDINI	IT0106SS1T431PI	8	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. DI PALLERA	IT0106SS1T436PI	12	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. DI SERRALUNGA	IT0105SS1N439PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. DI VALLE FEA	IT0105SS1N441PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. DI VALLORiate	IT0104SS1N442PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. ENVERS	IT0104SS1N443PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. FENILS	IT0104SS1N444PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. GAMBULOGNI	IT0108SS1N446PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. GERONDE	IT0104SS1N447PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. GIANDULA	IT0104SS1N448PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. GRANOZZA	IT0110SS1N449PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
R. IL RONZANO	IT0106SS2T450PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. LA VARDESA	IT0105SS2N451PI	16	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. LUIA	IT0108SS1N454PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. MAGGIORE	IT0105SS2N455PI	9	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri

R. MERDARELLO	IT0104SS1N456PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. MISERIA	IT0110SS2N457PI	7	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. NOVARESE	IT0105SS1N458PI	7	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. POGALLO	IT0101SS2N462PI	23	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
R. QUALBA	IT0101SS1N463PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. RABENGO	IT0105SS1N464PI	6	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. REDABUE	IT0106SS1T466PI	8	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. REQUAGLIOLO	IT0110SS1N467PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. RILAVETTO	IT0106SS2T468PI	12	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. RORDO O VERNERA	IT0106SS1T471PI	7	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. SAULERA	IT0101SS1N473PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
R. SCAPIANO	IT0106SS1T475PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. SECCO DI ORSECCO	IT0110SS1N476PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
R. STAMPASSO	IT0106SS1T481PI	9	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. STURELLA	IT0105SS1N482PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. BISINGANA	IT0106SS2T489PI	15	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. MARCA	IT0105SS2N490PI	11	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
R. RETORTINO	IT0106SS1T492PI	9	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
REA	IT0108SS2N495PI	33	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
REGRINDO	IT0106SS1T496PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIALE SAN CARLO	IT0101SS1N500PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIASSOLO	IT0106SS2T501PI	23	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIAVOLO	IT0108SS2N502PI	12	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIBORDONE	IT0101SS1N503PI	9	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RICCHIAGLIO	IT0101SS2N504PI	7	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
RIDONE	IT0105SS2N506PI	14	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RILATE	IT0105SS2N509PI	15	naturale	monitoraggio	Cattivo	Buono	5 metri	5 metri
RIO BARONINA	IT0106SS1T517PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO BODRO	IT0101SS1N518PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO BRAGNA	IT0105SS1N520PI	7	naturale	monitoraggio	Cattivo	Buono	5 metri	5 metri
RIO CALVENZA	IT0106SS1T524PI	9	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO CAPRARO	IT0110SS1N525PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO CARCANA	IT0106SS1T526PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO CARDINE	IT0106SS2T527PI	8	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO CERVINO	IT0106SS2T532PI	16	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
RIO CERVINO	IT0108SS1N531PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
RIO CLAPIER	IT0104SS1N535PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO D'ANZUNO (Fiume Toce?)	IT0101SS1N541PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO DEI COTTI	IT0108SS1N543PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
RIO DELL'ACQUA	IT0106SS2T551PI	22	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO DELLA FAME	IT0106SS1T555PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO DELLA MADDALENA	IT0106SS2T556PI	9	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri

RIO DELLA VALLE	IT0106SS2T561PI	10	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO DELLA VALLE RITTANA	IT0104SS1N560PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO DELLA VIANA	IT0101SS2N563PI	8	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO DELLE MOGLIASSE	IT0106SS1T565PI	8	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO DELLE RAVINE	IT0101SS1N566PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO DI ABRAMO	IT0105SS1N569PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO DI CALIOGNA	IT0108SS2N573PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO DI RICOREZZO	IT0108SS2N577PI	10	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
RIO DI VALLE MAGGIORE	IT0105SS2N582PI	12	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
RIO DORA	IT0105SS1N586PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO ESSA	IT0106SS2T587PI	13	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO FALMENTA	IT0101SS1N588PI	8	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
RIO FREIDANO	IT0106SS1T596PI	8	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO GALAMBRA	IT0104SS1N597PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO GAMBONE	IT0104SS1N598PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
RIO INTERSILE	IT0104SS1N601PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
RIO LANLONZA	IT0108SS1N603PI	7	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO LAVASSINA	IT0106SS1T606PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO LAVASSINA	IT0106SS2T607PI	25	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
RIO LIMBIONE	IT0106SS2T608PI	12	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO MAGGIORE	IT0105SS1N609PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO MAGGIORE	IT0110SS1N610PI	8	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
RIO NISSONE	IT0105SS2N617PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO OLLASIO	IT0104SS2N618PI	19	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO ORBANA	IT0104SS2N619PI	10	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
RIO ORBICELLA	IT0106SS2T620PI	9	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO PASCOTO DELLE OCHE	IT0106SS2T621PI	28	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
RIO SALSO	IT0106SS1T636PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO TALU	IT0106SS1T645PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO TORTO DI ROSSANA	IT0104SS2N646PI	11	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO TRUCCHETTA	IT0101SS1N647PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO TURINELLA	IT0104SS1N648PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO VALDICO	IT0105SS1N650PI	7	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO VALLUNGO	IT0101SS1N652PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RIO VALMASSA	IT0106SS2T653PI	12	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIO VERCELLINO	IT0106SS1T654PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
RIO VIAZZA	IT0105SS2N655PI	16	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RIOLO	IT0110SS1N657PI	10	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
RIOVERDE	IT0106SS2T659PI	41	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
RIPA	IT0104SS2N661PI	26	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RISAGLIARDO	IT0104SS1N663PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
RITO	IT0106SS2T664PI	13	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri

RITORTO	IT0106SS1T665PI	8	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
ROBOARO	IT0108SS1N672PI	8	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
ROBURENTELLO	IT0104SS2N673PI	10	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
ROCCABRUNA	IT0104SS1N674PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
ROCCIA	IT0106SS1T675PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	5 metri
ROCCIAMELONE	IT0104SS1N676PI	9	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ROCHEMOLLES	IT0104SS2N678PI	24	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
ROGGIA BIRAGA	IT0106SS2N984PI	52	artificiale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
ROGGIA BONA	IT0106SS2T976PI	17	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
ROGGIA BUSCA	IT0106SS2N986PI	51	artificiale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
ROGGIA CORSICA	IT0106SS2T679PI	10	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
ROGGIA DEL MARCHESE	IT0106SS2N982PI	33	artificiale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
ROGGIA DRUMA	IT0106SS2T680PI	4	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
ROGGIA L'OTTINA	IT0106SS2T681PI	19	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
ROGGIA MOLINARA DI OLEGGIO	IT0106SS2N996PI	6	artificiale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
ROGGIA MORA	IT0106SS2N985PI	31	artificiale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
RODALDO	IT0105SS1N685PI	11	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
RODALDO	IT0106SS2T686PI	14	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
ROVASENDA	IT0106SS2T687PI	41	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
S.ANNA	IT0104SS2N689PI	8	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
S.BERNARDINO	IT0101SS2N690PI	5	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
S.GIOVANNI DI INTRA	IT0101SS2N691PI	28	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
SABBIONA	IT0106SS2T701PI	7	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
SALESSOLA	IT0108SS1N702PI		naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SANGONE	IT0104SS1N703PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SANGONE	IT0104SS2N704PI	47	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
SANGONE	IT0106SS3F705PI	14	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
SAVENCA	IT0101SS2N710PI	12	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SCRIVIA	IT0106SS3F713PI	31	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
SCRIVIA	IT0110SS3N711PI	21	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri	5 metri
SCRIVIA	IT0110SS3N712PI	15	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
SCRIVIA	ITIR06SS4F714PI	14	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
SEGNARA	IT0101SS1N715PI	8	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SELVA SPESSA	IT0101SS1N716PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SENO D'ELVIO	IT0108SS1N717PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
SERMENZA	IT0101SS2N718PI	21	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
SESIA	IT0101GH1N719PI	13	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SESIA	IT0101SS2N720PI	40	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SESIA	IT0101SS3N721PI	27	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SESIA	IT0106SS3F722PI	27	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
SESIA	IT0106SS3F723PI	18	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
SESIA	ITIR06SS4D724PI	43	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri

SEZIA MORTA	ITIR06SS1T945PI	6	naturale	raggruppamento	NC	NC	5 metri	5 metri
SESSERA	IT0101SS1N725PI	11	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SESSERA	IT0101SS2N726PI	33	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SESSERA	IT0101SS3N727PI	8	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
SESSI	IT0104SS2N728PI	11	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SISOLA	IT0110SS2N729PI	9	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SIZZONE DI VERGANO	IT0106SS2T730PI	19	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
SOANA	IT0101SS2N732PI	15	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SOMANO	IT0108SS2N733PI	14	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
SORBA	IT0101SS2N734PI	12	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
SPINTI	IT0110SS2N735PI	21	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
Staffora	IT03N0080882IR	20,6	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
STANAVASSO	IT0105SS2N736PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
STANAVAZZO	IT0106SS2F738PI	23	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
STANAVAZZO	IT0110SS1N737PI	9	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
STELLONE	IT0106SS2T739PI	29	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
STREGO	IT0106SS2T740PI	10	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
STRONA	IT0106SS2D748PI	17	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
STRONA DI BRIONA	IT0106SS2T741PI	32	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
STRONA DI CAMANDONA	IT0101SS1N742PI	9	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
STRONA DI OMEGNA	IT0101SS1N743PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
STRONA DI OMEGNA	IT0101SS2N744PI	28	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
STRONA DI OMEGNA	IT0101SS3N745PI	9	naturale	monitoraggio	Buono	Non buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
STRONA DI POSTUA	IT0101SS2N746PI	13	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
STRONA DI VALDUGGIA	IT0101SS2N747PI	11	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
STURA DEL MONFERRATO	IT0105SS1N749PI	8	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
STURA DEL MONFERRATO	IT0105SS2N750PI	19	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
STURA DEL MONFERRATO	IT0105SS3N751PI	15	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
STURA DI ALA	IT0101SS2N752PI	32	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
STURA DI DEMONTE	IT0104SS1N753PI	11	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
STURA DI DEMONTE	IT0104SS2N754PI	47	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
STURA DI DEMONTE	IT0104SS3N755PI	27	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
STURA DI DEMONTE	IT0104SS3N756PI	18	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
STURA DI DEMONTE	IT0106SS4F757PI	45	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
STURA DI LANZO	IT0101SS3N758PI	12	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
STURA DI LANZO	IT0106SS3F760PI	24	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
STURA DI LANZO	IT0106SS3F974PI	9	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
STURA DI OVADA	IT0110SS2N761PI	12	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
STURA DI VALLEGRANDE	IT0101SS2N763PI	32	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
STURA DI VIU'	IT0101SS1N764PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
STURA DI VIU'	IT0101SS2N765PI	39	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
T COSORELLA	IT0110SS1N766PI	3	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)

T. AMIONE	IT0110SS1N768PI	8	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
T. CHISONETTO	IT0104SS1N771PI	7	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
T. CORBORANT	IT0104SS2N772PI	12	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
T. LAGNA	IT0101SS1N776PI	2	naturale	monitoraggio	Scarso	Non Buono	5 metri	5 metri
T. LEVONE	IT0101SS2N777PI	10	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
T. MALESINA	IT0106SS2T779PI	22	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
T. MESSA	IT0104SS2N781PI	15	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri	5 metri
T. OSTOLA	IT0106SS2T783PI	18	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
T. PIOVA	IT0101SS2N785PI	13	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
T. RIASCO	IT0110SS2N787PI	8	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
T. RIOSECCO	IT0106SS2T788PI	13	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
T. TORBO	IT0108SS1N794PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
TALLORIA DI CASTIGLIONE	IT0108SS2N796PI	13	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TALLORIA DI SINIO	IT0108SS2N797PI	15	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
TALU	IT0104SS2N798PI	8	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri	3 metri
TANARELLO	ITIR04SS2N799IR	11	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
TANARO	IT0105SS4N803PI	28	naturale	monitoraggio	Scarso	Non Buono	5 metri	5 metri
TANARO	IT0105SS4N804PI	21	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
TANARO	IT0105SS4N805PI	14	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
TANARO	IT0106SS4F802PI	59	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TANARO	IT0106SS5T806PI	26	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
TANARO	IT0106SS5T807PI	18	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TANARO	IT0106SS5T808PI	16	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TANARO	IT0109SS3N801PI	24	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
TANARO	ITIR09SS2N800IR	56	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
TAONERE	IT0104SS1N809PI	8	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
TATORBA D'OLMO	IT0108SS1N810PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
TATORBA DI MONASTERO	IT0108SS2N811PI	10	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
TEPICE	IT0106SS2T813PI	64	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TEPICE DI BRASSE	IT0106SS2T812PI	7	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TERDOPPIO NOVARESE	IT0106SS1T814PI	15	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TERDOPPIO NOVARESE	IT0106SS2T815PI	14	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
TERDOPPIO NOVARESE	IT0106SS3T816PI	13	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TERDOPPIO NOVARESE	IT0106SS3T973PI	12	naturale	monitoraggio	Scarso	Non Buono	5 metri	5 metri
TESSO	IT0101SS2N817PI	23	naturale	raggruppamento	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
THURAS	IT0104SS2N819PI	14	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
Ticino	ITIRN0080981IR	5,67	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
Ticino	ITIRN0080982IR	34,2	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
Ticino	ITIRN0080983IR	20,2	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
Ticino	ITIRN0080984IR	38,2	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TIGLIONE	IT0105SS1N823PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TIGLIONE	IT0105SS2N824PI	20	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri

TINELLA	IT0108SS1N825PI	9	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TINELLA	IT0108SS2N826PI	23	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
TOCE	IT0101SS2N827PI	29	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
TOCE	IT0101SS3N828PI	19	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
TOCE	IT0101SS4N829PI	30	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
TOCE	IT0101SS4N830PI	26	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri	5 metri
TORRENTE BOGNA	IT0101SS2N838PI	24	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
TORRENTE IANCA	IT0101SS1N840PI	6	naturale	monitoraggio	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
TORRENTE QUARGNASCA	IT0106SS2T841PI	9	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TORRENTE SIZZONE	IT0106SS2T842PI	10	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
TORTO DI ROLETTO	IT0106SS2T843PI	18	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TRAVERSOLA	IT0105SS2N845PI	26	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
TRIVERSA	IT0105SS3N847PI	25	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
UZZONE	IT0108SS2N850PI	26	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
V. BELVEGLIO	IT0105SS1N851PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
V. COSSERA	IT0105SS1N853PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
V.NE DEL ROC	IT0101SS1N858PI	5	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
V.NE DI BORSETTO	IT0104SS1N860PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
V.NE DI NOASCHETTA	IT0101SS1N862PI	7	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
VAL GRANDE	IT0101SS2N868PI	18	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
VALBELLA	IT0101SS2N869PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
VALLA	IT0108SS2N871PI	20	naturale	monitoraggio	Cattivo	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
VALLE DELLA CERESA	IT0105SS1N880PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
VALLE DELLA ROCCHEA	IT0108SS1N882PI	9	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
VALLE DI CORTAZZONE	IT0105SS2N884PI	20	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
VALLE GRANDE	IT0104SS2N889PI	10	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
VALLE MAGGIORE	IT0105SS2N892PI	10	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
VALLE REPIANO	IT0106SS1T894PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
VALLEANDONA	IT0105SS2N900PI	8	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
VALLONE D'ELVA	IT0104SS2N902PI	10	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
VALLONE DELL'ARMA	IT0104SS2N906PI	19	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
VALLONE DELLA VALLETTA	IT0104SS1N905PI	8	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
VALLONE DI S.ANNA	IT0104SS2N909PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
VALLONE MULIERE	IT0104SS1N911PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
VALLONE RIO FREDDO	IT0104SS2N912PI	12	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
VALMAGGIORE	IT0106SS1T913PI	9	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
VALMANERA	IT0105SS1N914PI	9	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
VARAITA	IT0104SS2N920PI	13	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
VARAITA	IT0104SS2N921PI	17	naturale	monitoraggio	Buono	Non Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
VARAITA	IT0104SS3N922PI	16	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri	3 metri
VARAITA	IT0106SS3F923PI	35	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Non Buono	5 metri	5 metri
VARAITA DI BELLINO	IT0104SS2N918PI	12	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)

VARAITA DI CHIANALE	IT0104SS2N919PI	20	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
VEGLIA	IT0106SS1T924PI	10	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	5 metri
VENENZA	IT0101SS1N925PI	6	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
VERMENAGNA	IT0104SS2N927PI	35	naturale	monitoraggio	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	5 metri con deroga montagna (++)
VERSA	IT0105SS1N928PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
VERSA	IT0105SS2N929PI	35	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
VERSA	IT0105SS3N930PI	15	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
VERZENASCO	IT0108SS1N931PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
VEVERA	IT0101SS2N932PI	11	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
VIANA	IT0101SS2N933PI	19	naturale	monitoraggio	Scarso	Buono	5 metri	5 metri
VIONA	IT0101SS2N934PI	19	naturale	raggruppamento	Elevato	Buono	impegno assolto	impegno assolto
VISONE	IT0110SS2N935PI	20	naturale	monitoraggio	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
VOGNA	IT0101SS2N936PI	12	naturale	raggruppamento	Buono	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
1900S.N.	IT0101SS1N940PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
19895S.N.	IT0106SS2T944PI	10	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
22392S.N.	IT0106SS1T948PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
28101S.N.	IT0106SS1T952PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
4056S.N.	IT0106SS1T957PI	6	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
4793S.N.	IT0101SS1N960PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)
55250S.N.	IT0101SS1N963PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri	3 metri
6109S.N.	IT0101SS1N966PI	5	naturale	raggruppamento	Sufficiente	Buono	5 metri con deroga montagna (+)	3 metri con deroga montagna (++)

regolamento (UE) 2021/2115 (BCAA4)

deroga montagna (+): deroga prevista dal decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023 per le parcelle a seminativo ricadenti in zone montane classificate ai sensi dell'art. 32 del reg (UE) n.1305/2013.

Altre deroghe previste dal decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023:

- risaie
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- oliveti stabilmente inerbiti;
- superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/211

regolamento (UE) n.1306/2013 (BCAA1)

deroga montagna (++) : deroga prevista dal decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 per le parcelle agricole ricadenti in zone montane

Altre deroghe previste dal decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020:

- risaie
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- superfici a prato permanente
- corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/6/2008 n. 131